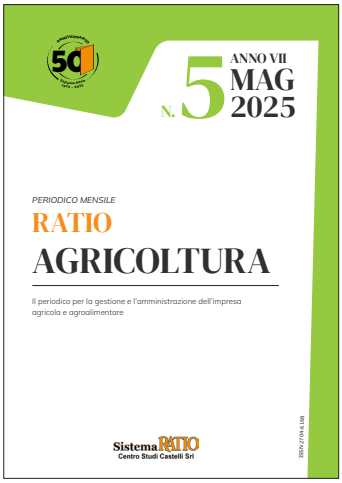

Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico
Paolo Lacchini, Luca Reina

Coordinatore di redazione
Alessandro Pratesi

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi, Elena Fracassi, Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongi, A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi, M. Brisciani, P. Clementi, G.M. Colombo, C. Corghi, L. Dall'Oca, C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli, A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini, P. Meneghetti, M. Nicola, M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta, C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato, M. Taurino, E. Valcarenghi, L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
Cinzia De Stefanis, Paolo Lacchini, Chiara Lamoure, Luisa Pieralli

Stampa
Il periodico è disponibile ONLINE sul sito: WWW.RATIO.IT

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruppocastelli.com

Chiuso per la stampa il 6.05.2025

RATIO AGRICOLTURA

Il periodico per la gestione e l'amministrazione dell'impresa agricola e agroalimentare

Sommario 5/2025

Editoriale - Nuovi servizi digitali 3

Notizie in breve 4

Diritto e fisco

Imu - Acconto Imu 2025 6

Diritto societario - Successione in caso di decesso del proprietario del fondo rustico 8

Imposte dirette - Imposte dirette per attività vitivinicole 10
- Principali novità del modello Redditi PF 2025 14

Gestione amministrativo-contabile

Adempimenti - Gestione rifiuti RAEE impianti fotovoltaici 16

Bilancio - Adempimenti di bilancio delle Srl agricole 20

Paghe e contributi

Adempimenti - Principali novità modello 730/2025 24

Diritto del lavoro - Pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare 26

Agricoltura e credito

Finanziamenti - Sospensione pagamento rate dei finanziamenti bancari e rate garanzie pubbliche 29

Agevolazioni - Credito d'imposta transizione 5.0 33
- Bando Isi Inail 2024 per settore agricolo 35

Prodotti agricoli

Focus - Strade del vino ed enoturismo **37**

Rubriche

Attualità - Notizie dalle Regioni **41**

Scadenzario - Adempimenti mese di maggio 2025 **43**

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.
Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.
I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.
Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.
Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy
Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - **privacy@gruppocastelli.com**.
I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo **www.ratio.it/privacy-policy**.

ANES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDITORIA PERIODICA SPECIALIZZATA

IMU | Diritto e fisco

ACCONTO IMU 2025

SOMMARIO
- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Art. 13 D.L. 6.12.2011, n. 201 *- Art. 9, c. 3-bis D.L. 30.12.1993, n. 557 - Art. 2 D.Lgs. 30.12.1992, n. 504*
Art. 9 D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 - Art. 1, c. 708 L. 27.12.2013, n. 147 - L. 28.12.2015, n. 208 - D.M. 6.05.2019

L'imposta municipale sugli immobili (Imu) è stata introdotta, a decorrere dal 2012, dall'art. 13 D.L. 6.12.2011, n. 201 in sostituzione della componente del reddito Irpef e relative addizionali degli immobili non locati e dell'Ici. Il presupposto per l'applicazione dell'imposta è il possesso di immobili. Il legislatore prevede, poi, specifiche esclusioni dal campo di applicazione dell'imposta quali, ad esempio, quelle relative alle abitazioni principali non di lusso, ai fabbricati rurali strumentali e ai terreni agricoli posti in Comuni montani. I soggetti in possesso della qualifica di Iap e coltivatore diretto possono avere un trattamento di favore poiché non sono soggetti ad Imu per i terreni agricoli da loro posseduti e condotti. Gli stessi soggetti non pagano l'Imu nemmeno sui terreni edificabili da loro posseduti e condotti purché sugli stessi siano esercitate attività agricole. L'Imu si calcola applicando l'aliquota prevista dalla delibera del Comune in cui è ubicato l'immobile o, in assenza di una indicazione, nella misura dello 0,76% alla base imponibile determinata a norma dell'art. 13, c. 5 D.L. 201/2011. L'imposta si paga in 2 rate, di egual misura, la prima entro il termine del 16.06 dell'anno e la seconda entro il 16.12 dello stesso anno.

SCHEMA DI SINTESI

PRESUPPOSTO	• Possesso di immobili: .. fabbricati; .. aree edificabili; .. terreni agricoli.
SOGGETTI PASSIVI	• Proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati. • Titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
BASE IMPONIBILE	• L'Imu si determina applicando l'aliquota d'imposta a uno specifico valore determinato con criteri differenti secondo la tipologia di immobile:
	.. fabbricati iscritti in catasto; ⇨ Rendita catastale x 5% x moltiplicatore differenziato secondo la categoria catastale del fabbricato.
	.. aree edificabili; ⇨ Valore venale in comune commercio.
	.. fabbricati di categoria D, posseduti da imprese, non iscritti in catasto; ⇨ Valore che risulta dalle scritture contabili (al lordo delle quote di ammortamento) x coefficienti ministeriali definiti con apposito decreto.
	.. terreni agricoli. ⇨ Reddito dominicale x 25% x moltiplicatore pari a 135.
	Sono previste riduzioni della base imponibile in alcuni casi particolari.
ALIQUOTE	L'aliquota di imposta è pari allo 0,76%. Tuttavia, occorre sempre consultare la delibera dei comuni di ubicazione degli immobili in quanto gli stessi hanno facoltà di aumentare o ridurre le aliquote fino a 0,3 punti percentuali.
	Alle abitazioni principali soggette ad Imu (poiché di lusso), l'aliquota si applica nella misura dello 0,40%.
VERSAMENTO	• L'Imu è dovuta in 2 rate: .. la 1ª rata, di acconto, si paga il 16.06 dell'anno; .. la 2ª rata, di saldo, si paga il 16.12 dello stesso anno. • Il versamento va eseguito a mezzo F24 o tramite bollettino postale.

Aggiornato al 6.05.2025 Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata

APPROFONDIMENTI

PRESUPPOSTO DI IMPOSTA

- Il **presupposto** per l'applicazione dell'Imu è il **possesso di immobili**, ovvero:
  - **.. fabbricati;**
    - Unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto Edilizio Urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
  - **.. aree edificabili;**
    - Area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

      I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali **non si considerano edificabili ma agricoli**.
  - **.. terreni agricoli.**
    - Terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 c.c., ossia, coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

ESCLUSIONI

- Non sono soggetti a Imu i seguenti immobili:
  - **.. terreni posseduti da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP)**;
  - **.. terreni montani**, ovvero ubicati nei Comuni definiti montani dalla circolare del Ministero delle Finanze 14.06.1993, n. 9;
  - **.. terreni** ubicati nei Comuni delle **isole minori** di cui all'allegato A annesso alla L. 28.12.2001, n. 448;
  - **.. abitazione principale**, ossia l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

    L'esenzione non si applica alle abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9.
  - **.. casa coniugale assegnata al coniuge**, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI

- I fabbricati rurali strumentali sono gli immobili necessari allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c. accatastati nella categoria D/10 o ad altre categorie catastali purchè abbiano una specifica annotazione di ruralità.
  - Tali fabbricati sono assoggettati all'aliquota di base pari allo 0,10%.
- Gli enti locali possono legittimamente avvalersi della facoltà di azzeramento dell'aliquota con apposite delibere.

SOGGETTI PASSIVI

Art. 9 D.Lgs. 23/2011

- L'Imu è dovuta dal proprietario dell'immobile o dal soggetto titolare di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.
- Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Centro Studi Castelli S.r.l. Aggiornato al 6.05.2025
Riproduzione vietata

IMPOSTE DIRETTE | Diritto e fisco

IMPOSTE DIRETTE PER ATTIVITÀ VITIVINICOLE

SOMMARIO
- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

L. 27.07.1999, n. 268 - *L. 27.12.2017, n. 205*

Le imposte sui redditi delle persone fisiche che svolgono attività vitivinicola possono essere determinate su base ordinaria secondo le regole generali che vengono applicate a tutte le altre attività economiche (reddito effettivo) ovvero su base catastale (reddito dei terreni).
Il reddito dei terreni si suddivide in reddito dominicale e reddito agrario. Nello specifico, il reddito dominicale si basa sulle tariffe d'estimo, stabilite dalla legge catastale in base alla qualità e alla classe del terreno mentre il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.
Va poi ricordato che per gli anni d'imposta 2024 e 2025 è in vigore l'esonero ai fini Irpef e relative addizionali per gli imprenditori agricoli con dei nuovi limiti.

SCHEMA DI SINTESI

REDDITO DOMINICALE ⇨	• Fino all'emanazione del relativo decreto, il reddito dominicale delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati è determinato mediante l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella incrementata del 400%. • Il reddito dominicale non può essere inferiore alla rendita catastale attribuita all'immobile destinato alle attività dirette alla produzione di vegetali come previsto dall'art. 32, c. 2, lett. b-*bis*) Tuir.
REDDITO AGRARIO ⇨	• Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. • Nell'art. 32, c. 1 Tuir è soppresso l'inciso "*nei limiti della potenzialità del terreno*" e aggiunto il riferimento specifico all'esercizio di attività agricole "*di cui all'art. 2135 c.c.*". Tale modifica è finalizzata ad allineare la normativa civilistica - che considera attività agricole quelle che "*utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine*" - e la normativa fiscale, che attualmente considera reddito agrario solo quello che deriva dall'esercizio di un'attività agricola "*nei limiti della potenzialità del terreno*". Con l'utilizzo del verbo "possono" (riferito all'utilizzo del terreno) si è inteso rendere solo potenziale o funzionale il collegamento con il terreno, al fine di tenere conto anche delle più moderne tecniche di produzione agricola, che non sono più esclusivamente incentrate, come avvenuto in passato, sul fattore "terra" e sullo "sfruttamento" della stessa. Ciò fermo restando che va negata la qualità di impresa agricola quando non risulti la diretta cura di alcun ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, vegetale o animale. • Le attività agricole ai fini fiscali sono quelle produttive di reddito agrario. • Non producono reddito agrario, e quindi **non devono essere dichiarati**: .. terreni per i quali il contribuente è titolare della sola nuda proprietà; .. terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani (giardini, cortili, ecc.); .. terreni concessi in affitto per usi non agricoli; .. terreni situati all'estero.
TASSAZIONE IRPEF 2024-2025 ⇨	• La L. 23.02.2024, n. 18 ha introdotto l'esonero ai fini Irpef e relative addizionali per gli imprenditori agricoli con dei nuovi limiti. • Va ricordato che l'esonero colpisce i redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 D.Lgs. 29.03.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola nonché i soci delle società semplici agricole.

Aggiornato al 6.05.2025 Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata

APPROFONDIMENTI

AMBITO SOGGETTIVO

- Caratteristiche dell'**imprenditore agricolo professionale** (IAP):
  - essere in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 Regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio del 17.05.1999;
  - dedicare alle attività agricole previste dall'art. 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo (25% per chi opera nelle zone svantaggiate previste dall'art. 17 del citato Regolamento (CE) n. 1257/1999);
  - ricavare dalle attività svolte almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.
- Caratteristiche del **coltivatore diretto** (CD):
  - dedicarsi direttamente e abitualmente alla coltivazione dei fondi e all'allevamento degli animali;
  - sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad 1/3 di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo, dell'allevamento e del governo degli animali.

Tavola

Processo del terreno in Italia	Destinazione	Redditi da dichiarare e soggetti dichiaranti		
		Proprietario	Titolare di diritti reali	Affittuario
A titolo di proprietà (piena)	Terreno non in affitto	• Reddito dominicale. • Reddito agrario.	...	...
	Terreno in affitto per uso agricolo (1)	Reddito dominicale.	...	Reddito agrario
	Terreno in affitto per usi non agricoli (2)	Reddito diverso [art. 67, c. 1 lett. e)].	...	...
A titolo di altro diritto reale	Terreno non in affitto	Il nudo proprietario non dichiara alcun reddito.	• Reddito dominicale. • Reddito agrario.	...
	Terreno in affitto per uso agricolo (1)		• Reddito dominicale. • Reddito agrario.	...
	Terreno in affitto per usi non agricoli (2)		Reddito diverso [art. 67, c. 1 lett. e)].	...

Note	(1) Compresi i terreni coltivati senza formale contratto come, ad esempio, nel caso di terreni concessi in comodato ed in uso a familiari. Qualora il terreno sia dato in affitto e il canone sia stato liberamente determinato dalle parti, il proprietario (o il titolare di altro diritto reale di godimento) deve dichiarare il reddito dominicale rivalutato, indipendentemente dall'ammontare del canone percepito. Deroga a questo principio è contenuta nell'art. 185 Tuir secondo il quale se il canone di affitto per uso agricolo è fissato secondo regimi vincolistici (L. 203/1982), il reddito imponibile è pari al canone di affitto se questo risulta inferiore di oltre un quinto della rendita catastale. (2) Esempio: terreno affittato ad uso parcheggio o per la produzione di energia eolica, per cava o miniera, ecc.

ESENZIONE IRPEF 2017-2023

- Dal 2017 al 2023 non hanno concorso alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall'art. 1 D.Lgs. 99/2004) iscritti nella previdenza agricola.
- Per i terreni condotti in affitto da tali soggetti, l'esenzione ha riguardato esclusivamente il reddito agrario.
- Si ritiene che l'esonero si applichi anche alle persone fisiche socie di società semplici in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale iscritti nella previdenza agricola.

Centro Studi Castelli S.r.l. Aggiornato al 6.05.2025
Riproduzione vietata

IMPOSTE DIRETTE	Diritto e fisco
TASSAZIONE IRPEF 2024-2025	• La L. 23.02.2024, n. 18 ha introdotto l'esonero ai fini Irpef e relative addizionali per gli imprenditori agricoli con dei nuovi limiti. • Non concorrono alla formazione del reddito complessivo i redditi dominicali e agrari nelle seguenti percentuali: .. esenzione integrale per i redditi fino a € 10.000; .. esenzione del 50% per i redditi oltre € 10.000 e fino a € 15.000; .. nessuna esenzione per i redditi oltre € 15.000. • Rimangono sempre esclusi, come già per i precedenti esoneri, i seguenti soggetti i cui redditi hanno natura di reddito d'impresa: .. le società di capitali che abbiano optato per la tassazione catastale dei redditi; .. i soci delle società di persone che abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale che vantano la qualifica di coltivatore diretto o di IAP iscritti nella previdenza agricola.
TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ	• Il regime agevolato per la determinazione del reddito secondo il criterio catastale si applica anche alle società di persone (S.n.c., S.a.s.) ed alle società di capitali (S.r.l., società cooperative) che rivestono la qualifica di società agricole. • L'opzione per il regime agevolato, da parte di tali soggetti giuridici, è vincolata al possesso dei seguenti requisiti richiesti dall'art. 2 D.Lgs. 99/2004: .. esercizio esclusivo delle attività di cui all'art. 2135 c.c. (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse); .. denominazione o ragione sociale contenente "società agricola". • Il requisito dell'esclusività deve trovare riscontro nell'attività in concreto svolta. • Pertanto, non costituiscono società agricole quelle che, a prescindere dall'oggetto sociale, esercitano le attività di cui all'art. 2195 c.c., o le attività di cui all'art. 55 c. 2, lett. a) e b) D.P.R. 917/1986, ovvero attività organizzata in forma di impresa diretta alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c., attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne.
TASSAZIONE ATTIVITÀ CONNESSE	• L'attività di coltivazione della vite finalizzata alla produzione di vino e aceto con utilizzo esclusivo di uve e olive proprie è considerata un'attività agricola connessa. • Come precisato nella circolare 12.05.2002, n. 44/E dell'Agenzia delle Entrate, nel qualificare come attività connesse le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, il Legislatore ha, infatti, fatto riferimento ad attività che l'imprenditore agricolo esercita allo scopo di ottenere uno sviluppo dell'attività agricola principale nel momento dell'utilizzazione dei prodotti ottenuti dal fondo, dal bosco o dall'allevamento. • Nella fattispecie considerata, possiamo parlare di attività strumentali e complementari svolte parallelamente e funzionalmente all'attività principale di produzione dei prodotti agricoli, in modo da costituirne la naturale integrazione. • Pertanto, considerando che la produzione avviene con uve ottenute esclusivamente da fondi agricoli del contribuente, tale attività può rientrare nella tassazione su base catastale (reddito agrario) *ex* art. 32 Tuir. • Nel caso in cui la produzione avvenga anche con uve acquistate da agricoltori terzi è possibile considerare tale attività agricola e applicare la tassazione su base catastale, purché vi sia integrazione con i prodotti propri e sia rispettato il criterio di prevalenza quantitativa.
CONFEZIONAMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE DI CESTI REGALO	• Ai fini Irpef, nel caso in cui le attività di conservazione, commercializzazione e valorizzazione abbiano ad oggetto prodotti agricoli acquistati da terzi e non siano esercitate congiuntamente ad un processo di manipolazione o trasformazione, viene a mancare ogni connessione con l'attività agricola principale; in tale ipotesi, le attività in questione producono redditi d'impresa da determinarsi analiticamente. • Tuttavia, la commercializzazione di prodotti acquistati da terzi, effettuata solo occasionalmente, determina un reddito diverso ai sensi dell'art. 67 c. 1, lett. i) Tuir, determinato analiticamente a costi e ricavi.
VISITA OCCASIONALE DELLE CANTINE DEGUSTAZIONE DEI PRODOTTI	• In base a quanto disposto anche dall'art. 1, c. 503 L. 27.12.2017, n. 205, a questa attività si applicano le disposizioni fiscali proprie dell'attività agrituristica. • A norma dell'art. 5 L. 413/1991, i soggetti, diversi da quelli indicati alle lett. a) e b), c. 1, art. 87 Tuir, che esercitano attività di agriturismo di cui alla L. 5.12.1985, n. 730, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25%.

Aggiornato al 6.05.2025 Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata